



ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 9

tra

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**" o solo "**Consip**"),

e

ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, in persona del procuratore l'ing. Marco Massaria, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.aR.L.** con sede legale in Roma (RM), Via Abruzzi n. 25, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")
Congiuntamente anche le "**Parti**"

premesso che

- Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 04/08/2022, una Convenzione che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinatori di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura di Servizio Integrato Energia;
- il massimale della suddetta Convenzione, come stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, e all'art. 2, comma 1, lett. o), della Convenzione medesima, è pari a € 155.000.000;
- alla data del 15/09/2023 si è riscontrata un'erosione del massimale del 88%, pari cioè a Euro



136.818.864,43;

- tuttavia, per far fronte ad esigenze impreviste e imprevedibili, intervenute e rappresentate dalle amministrazioni, si rende necessario procedere ad un incremento di due quinti del suddetto massimale;
- in proposito, l'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, consente l'incremento della stessa di due quinti del massimale originariamente previsto;
- inoltre ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 311, comma 2 del D.P.R. n. 207/2011 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e, segnatamente:
- si è verificata una circostanza imprevista e imprevedibile legata all'attuale congiuntura dei mercati che ha portato a rialzi anomali dei prezzi dei vettori energetici gas ed energia elettrica; per come sono costruite iniziative come quella in esame, i Fornitori sono tenuti a dichiarare il massimale residuo alle PA richiedenti e, conseguentemente, ad accettare solo richieste che rientrino in tale massimale; l'aumento dei prezzi dei vettori energetici comporta quindi un massimale residuo convenzionabile esiguo, impedendo al Fornitore di accettare Richieste Preliminari di Fornitura propedeutiche all'emissione dell'Ordinativo; si rende quindi necessario estendere il massimale per dare modo al Fornitore di accettare nuove richieste, nelle more della finalizzazione di uno specifico addendum contrattuale, cui sta lavorando Consip in accordo con le associazioni di categoria, volto ad allineare i prezzi e le condizioni di fornitura al mercato attuale, nonché alla creazione di un "canone virtuale" per ovviare al consumo del residuo del massimale;
- in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e



termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

Articolo 2

Variazione del massimale della Convenzione

1. Il massimale di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 2, comma 1, lett. o), della Convenzione, si intende incrementato, ai sensi dell'art. dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, - richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato - e dell'art. 311, comma 2 del D.P.R. n. 207/2011 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per un importo massimo di Euro 62.000.000, pari cioè al 40% dell'originario massimale contrattuale, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 217.000.000.
2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito nel file "Corrispettivi" pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it nella pagina dedicata all'iniziativa.
3. L'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nella Convenzione.



4. L'esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti di Fornitura conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sino al valore massimo sopra stabilito.

Articolo 3

Garanzia

1. A fronte dell'incremento del massimale il Fornitore, come previsto dalla documentazione di gara, non dovrà integrare le cauzioni presentate al momento della stipula della Convenzione.

Articolo 4

Clausola finale

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui alla Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Roma, lì

CONSIP S.p.a.

Dott. Marco Mizzau



MARCO MARIA LUCHINO
MIZZAU
CONSIP S.p.A.
21.09.2023 16:50:10 UTC

IL FORNITORE

Ing. Marco Massaria



marco massaria
25.09.2023
09:37:24
GMT+01:00

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Variazione del massimale della Convenzione;



Roma, lì

IL FORNITORE

Ing. Marco Massaria



marco massaria
25.09.2023
09:37:24
GMT+01:00